



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, nonché la relativa Guida CEI 0-14:2005-03 relativa all'applicazione del medesimo regolamento;
- VISTA** la direttiva del Ministero delle attività produttive 11 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 2;
- VISTA** la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 recante Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 che, in attuazione dell'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa ACCREDIA quale unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e ne prescrive le relative regole di organizzazione e funzionamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008;
- VISTA** la Convenzione in data 6 luglio 2017, stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed ACCREDIA, per l'attività di accreditamento, e successivo *Addendum* stipulato tra le medesime parti in data 26 settembre 2017, con il quale l'Ente è chiamato a verificare, in capo agli Organismi che operano ai sensi dei citati articoli 4, 6 e 7 del richiamato d.P.R. n. 462/2001, il rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- VISTA** la Convenzione in data 5 luglio 2019 e, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico ha rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento il compito di rilasciare accreditamenti in capo agli Organismi di ispezione che operano ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del citato d.P.R. n. 462/2001 a seguito della verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l'abilitazione alle verifiche ai sensi della direttiva 11 marzo 2002 e connessa normativa europea;
- ACQUISITA** con protocollo Mise n. 226924 del 2 ottobre 2020, la comunicazione dell'1 ottobre 2020 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate CSA AR di Accredia, di estensione del certificato di accreditamento n.

141E con data di scadenza al 31 marzo 2021 e rinnovo del medesimo certificato n. 141 E con data di scadenza al 31 marzo 2025 alla Società EUROFINS MODULO UNO S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo “A” a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

**VISTO** il certificato di Accreditamento n. 141E Rev. 03 nel quale si dichiara che EUROFINS MODULO UNO S.r.l. è conforme ai requisiti disposti dalla norma UNI EN ISO/IEC 17020:2012 quale Organismo di Ispezione di Tipo A ed indica quale data di scadenza il giorno 30 marzo 2025;

**VISTO** il decreto di abilitazione secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo “A”, di cui al d.P.R. n. 462/2001, in favore della Società EUROFINS MODULO UNO S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO), adottato da questa Direzione Generale in data 27 novembre 2020, nel quale, causa refuso viene indicata erroneamente come scadenza dell’abilitazione medesima il 21 marzo 2025, anziché il 30 marzo 2025;

**RITENUTO** necessario con il presente provvedimento rettificare la data di scadenza dell’abilitazione dal 21 marzo 2025 al 30 marzo 2025, giorno dell’effettiva scadenza del certificato di accreditamento, indicata nel decreto adottato il 27 novembre 2020 in favore della Società EUROFINS MODULO UNO S.r.l. all’art. 3, comma 1.

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. Il decreto di abilitazione rilasciato il 27 novembre 2020 in favore di EUROFINS MODULO UNO S.r.l. con sede legale e operativa in Via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino (TO) – P.IVA 10781070015, è modificato all’articolo 3, comma 1; pertanto è da considerarsi come **giusta scadenza dell’abilitazione il 30 marzo 2025** anziché il 21 marzo 2025.

### **Articolo 2**

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di abilitazione rilasciato il 27 novembre 2020.

### **Articolo 3**

1. Il presente Decreto, è notificato all’interessato e, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

*Roma, lì*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Avv. Loredana Gulino*